



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEgni PER  
LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA**

## **Art. 1 – Finalità e oggetto**

1.1 – L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, di seguito "Università", conferisce assegni per la collaborazione ad attività di ricerca – ai sensi del comma 6 dell'articolo 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e secondo le disposizioni dei DM 11/02/1998 e 26/02/2004, legge e disposizioni alle quali si fa riferimento per quanto non esplicitamente prescritto dalle norme che seguono – nei limiti delle disponibilità di bilancio, con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità.

1.2 – L'assegno di ricerca ha per oggetto la formazione scientifica mediante la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, sotto la supervisione di un responsabile scientifico individuato dalla Facoltà.

1.3 – Le attività di ricerca per la quale sono finanziati gli assegni di ricerca di cui al presente regolamento devono presentare le seguenti caratteristiche:

- Carattere continuativo e temporalmente definito, non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività della struttura;
- Stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto;
- Svolgimento dell'attività di ricerca in condizioni di autonomia, nei soli limiti predisposti dal responsabile scientifico del programma, senza orario di lavoro predeterminato.

## **Art. 2 – Requisiti**

2.1 – Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, presso gli Osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, presso gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, presso l'ENEA e l'ASI.

2.2 – Oltre ai soggetti indicati nel precedente comma, possono partecipare alle selezioni cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti.

2.3 – I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del presente regolamento.

2.4 – I requisiti generali di ammissioni alle selezioni pubbliche e gli eventuali ulteriori requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

## **Art. 3 – Durata e rinnovi**

3.1 – L'assegno di ricerca ha una durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi, secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base delle procedure indicate dall'Università.

3.2 – L'assegno può essere rinnovato annualmente nel limite massimo di 8 anni complessivi; il rinnovo degli assegni può essere inferiore ad un anno qualora il programma di ricerca richieda un periodo di collaborazione più breve per il suo completamento.

## *Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*

3.3 – Il rinnovo di un assegno è subordinato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione della valutazione da parte del Consiglio di Facoltà sull'attività di ricerca svolta, secondo quanto disposto nell'articolo successivo.

3.4 – Il rinnovo è subordinato alla valutazione dell'attività svolta dal titolare. A tal fine, il responsabile scientifico trasmette al Consiglio di Facoltà la relazione predisposta dall'assegnista da cui risulti il lavoro di ricerca svolto, accompagnandola con le proprie osservazioni. Le valutazioni sull'attività svolta espresse dal Consiglio di Facoltà devono essere adeguatamente motivate.

### **Art. 4 – Finanziamento degli assegni di ricerca**

4.1 – La presentazione al Consiglio di Amministrazione di progetti di ricerca per la realizzazione dei quali si intende richiedere l'attivazione di nuovi assegni di ricerca avviene ad opera del Consiglio di Facoltà.

4.2 – Proposte di progetti di ricerca possono essere avanzate al Consiglio di Amministrazione anche da parte di singoli docenti impegnati nell'attività didattica e di ricerca o di soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'elaborazione e nello sviluppo delle tematiche e delle attività di pertinenza dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

4.3 – Qualora il Consiglio di Facoltà intenda richiedere l'attivazione di nuovi assegni di ricerca, deve presentare richiesta di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, indicando:

- il titolo del progetto di ricerca e una sua succinta descrizione, unitamente all'indicazione dell'area disciplinare di riferimento;
- il docente o il ricercatore universitario, di ruolo o a contratto, che ricoprirà l'incarico di responsabile scientifico del programma di ricerca per il quale l'assegno è attivato;
- la proposta di composizione della Commissione esaminatrice, di cui all'art. 7 del presente regolamento.

4.4 – Nel caso, invece, la proposta di progetto di ricerca provenga da uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione procede a dare mandato al Consiglio di Facoltà di provvedere alla formulazione del progetto, ove necessario, ed alla richiesta di finanziamento, secondo quanto stabilito dal comma precedente.

4.5 – Nel caso, invece, la richiesta riguardi il rinnovo allo stesso titolare di un assegno di ricerca già attribuito, per il quale sia stata prevista la possibilità di rinnovo, le indicazioni a corredo della richiesta di rinnovo dovranno comprendere la descrizione dell'attività svolta dal collaboratore e la precisazione degli obiettivi, ai fini del progetto di ricerca, che motivano la richiesta di rinnovo.

4.6 – Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle richieste ricevute, delibererà in merito all'attivazione o al rinnovo degli assegni di ricerca; qualora deliberi per il loro finanziamento, ne fisserà la durata e l'entità.

### **Art. 5 – Trattamento economico e normativo**

5.1 – Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante stipulazione di un contratto di diritto privato tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il vincitore risultante dalla procedura di valutazione comparativa, di cui all'art. 6. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario.

## *Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*

5.2 – Colui il quale, a seguito della procedura di valutazione comparativa, risultasse assegnatario dell'assegno di ricerca è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione, pena la decadenza dal diritto alla stipula del contratto.

5.3 – Il trattamento economico annuo lordo del titolare dell'assegno è fissato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei decreti ministeriali di rivalutazione degli importi degli assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 449/97. L'importo dell'assegno, indicato nel bando, resta invariato per l'intera durata del contratto, salvo disposizioni normative successive.

5.4 – L'assegno di ricerca è esente da ritenuta fiscale – ex art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni – e soggetto a ritenuta previdenziale, secondo le norme vigenti.

5.5 – L'importo annuale è corrisposto in 12 rate mensili posticipate.

5.6 – L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento delle loro attività di ricerca.

5.7 – Il titolare di un assegno di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di trasferta in Italia e all'estero, qualora questa sia attinente all'attività di ricerca oggetto dell'assegno e sia preventivamente autorizzata dal responsabile scientifico.

### **Art. 6 – Selezione dei candidati**

6.1 – Gli assegni sono individuali e sono conferiti mediante procedura di valutazione comparativa dei candidati.

6.2 – Il bando di attivazione della procedura è emanato dal Rettore, in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3 – Al bando di selezione per assegni di nuova istituzione deve essere data adeguata pubblicità, mediante affissione all'Albo di Facoltà e tramite pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

6.4 – La valutazione comparativa si basa sull'esame dei titoli pertinenti al settore scientifico–disciplinare di riferimento e su un colloquio.

6.5 – Il bando per la selezione dei candidati deve indicare:

- il numero, la durata, l'importo annuo lordo e i limiti di rinnovo degli assegni che si intendono conferire;
- la struttura e l'area scientifica nel cui ambito sarà svolta l'attività di collaborazione;
- l'oggetto specifico dell'attività di collaborazione;
- i titoli valutabili ed i criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati;
- il termine e la modalità per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti agli assegni di ricerca;
- i requisiti di ammissibilità delle domande.

6.6 – Ciascuna domanda deve essere corredata di curriculum scientifico–professionale, di eventuali pubblicazioni, di attestati e di ogni altro titolo che possa servire a comprovare la competenza o esperienza di ricerca del richiedente in relazione alla collaborazione proposta.

## *Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*

6.7 – Sono valutati come titoli, tra gli altri, a norma del DM 11 febbraio 1998, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.

### **Art. 7 – Commissione esaminatrice**

7.1 – Il Rettore nomina, per ciascuna procedura di valutazione comparativa per l'assegnazione di un assegno di ricerca, una Commissione esaminatrice composta da tre membri: il Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente, il Direttore Amministrativo, o suo delegato, e il responsabile scientifico del programma di ricerca o il responsabile della ricerca in Ateneo, o suo delegato, o un soggetto esperto in progetti di ricerca, designato dal Rettore, al quale è assegnata anche la funzione di segretario verbalizzante.

7.2 – Ogni Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 45 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

7.3 – Ogni Commissione esaminatrice effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio d'esame atto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca di cui al progetto.

7.4 – La Commissione esaminatrice predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e del colloquio e li rende noti mediante affissione nella sede degli esami.

7.5 – La Commissione esprime un giudizio collegiale sulla documentazione presentata da ciascun candidato e, sulla base di questo, indica coloro che hanno titolo a sostenere il colloquio.

7.6 – Il colloquio riguarda gli argomenti previsti dal bando. Conclusi i colloqui, la Commissione esaminatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo che viene registrato a verbale e compila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti, designando il candidato o i candidati, quando gli assegni da attribuire siano più di uno, che, in base alla graduatoria finale e al numero degli assegni a disposizione, siano risultati vincitori.

7.7 – La pubblicità dei giudizi e degli atti della Commissione esaminatrice è assicurata attraverso la loro affissione all'Albo di Facoltà, nonché con la loro pubblicazione sul sito web dell'Università.

7.8 – Gli atti della Commissione esaminatrice sono approvati dal Rettore e trasmessi al Direttore Amministrativo per i provvedimenti di competenza.

### **Art. 8 – Divieto di cumulo, incompatibilità e interruzioni**

8.1 – Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno di ricerca.

8.2 – Il titolare di un assegno di ricerca può frequentare corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, previa rinuncia alla borsa di dottorato eventualmente concessa, sentito il parere del Consiglio di Facoltà.

## *Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*

8.3 – Non è ammesso il cumulo con i proventi derivanti da attività lavorative svolte in modo continuativo o comunque tali da impedire l'esecuzione del programma di ricerca previsto.

8.4 – Sono compatibili con l'assegno di ricerca le attività di relatore in seminari, convegni e conferenze e l'attività editoriale.

8.5 – L'attività di ricerca e la relativa erogazione dell'assegno sono sospesi durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di indisponibilità per periodi superiori a due mesi per anno, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la retribuzione.

8.6 – Ai fini dei divieti di cumulo e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

### **Art. 9 – Valutazione dell'attività dell'assegnista**

9.1 – Il titolare dell'assegno di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio di Facoltà una dettagliata relazione semestrale sull'attività svolta e i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del responsabile scientifico.

9.2 – Il Consiglio di Facoltà, sulla base della relazione semestrale di cui al comma precedente, esprime un giudizio sull'attività svolta, acquisito da parte del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'eventuale rinnovo dell'assegno, secondo quanto indicato dall'art. 3.3 del presente regolamento.

### **Art. 10 – Decadenza, recesso, risoluzione**

10.1 – Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente regolamento, decadono dal diritto a percepire l'assegno di ricerca coloro che, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate.

10.2 – Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui all'art. 8 comma 5 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla norme vigenti.

10.3 – Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'Amministrazione dell'Università. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

10.4 – Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento, ai sensi delle disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, da parte del titolare dell'assegno, segnalato e motivato dal responsabile scientifico al Consiglio di Facoltà.

10.5 – La collaborazione si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto dal contratto o in caso di mancato rinnovo dell'assegno di ricerca da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 3.3 del presente regolamento.

## *Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*

10.6 – Sono ulteriori cause risolutive del contratto di collaborazione l'annullamento della procedura di valutazione comparativa e l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 4 del presente regolamento.

### **Art. 11 – Disposizioni transitorie**

11.1 – Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Comitato Tecnico-Organizzativo e verrà pubblicato sul sito dell'Università – [www.unisg.it](http://www.unisg.it).